

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 4007 Data emissione: 05/02/2026 Argomenti: Anticipazione del prezzo Oggetto: Anticipazione prezzo in appalto integrato - possibilità per la SA di non erogare anticipazione per la progettazione Quesito:

L'art. 125 del codice 36/23 prevede che "in caso di ricorso all'appalto integrato... l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14". Nel contempo, l'art. 33, c. 1-bis dell'allegato II.14 prevede come mera possibilità/facoltà per la S.A. quella di prevedere nei documenti di gara l'anticipazione per i servizi di ingegneria e architettura (fino al 10%). Posto quanto fin qui evidenziato si chiede se, in caso di appalto integrato: 1) la S.A. possa scegliere di NON concedere l'anticipazione per le attività di progettazione in quanto assimilabili ai servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 33 c.1-bis dell'allegato II.14 per i quali l'anticipazione è prevista come facoltativa. 2) conseguentemente a quanto indicato al punto 1), se sia corretto o limitare l'anticipazione al 20% dell'importo del contratto di appalto riconducibile alla sola "quota" di esecuzione lavori; 3) conseguentemente a quanto indicato ai punti 1) e 2), se sia corretto attivare il "meccanismo" per l'erogazione solo al momento della consegna dei lavori di cui trattasi.

### Risposta aggiornata

Preliminarmente si chiarisce che la progettazione rientra nei servizi di ingegneria e architettura. Relativamente all'anticipazione nell'appalto integrato, l'art. 125 del d.lgs. 36/2023 dispone che "in caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori". Dal tenore assertivo della suddetta disposizione si ricava quindi che in caso di appalto integrato l'anticipazione è dovuta non solo per i lavori ma anche per la progettazione esecutiva. Diversamente, il capoverso successivo della suddetta disposizione fa riferimento, escludendoli, ai servizi e forniture di cui all'art. 33 dell'allegato II.14. Al riguardo si evidenzia che quest'ultimo articolo 33 è stato modificato dal decreto c.d. "infrastrutture" (DL 73/2025 convertito in L. n.105/2025), prevedendo al co 1 bis l'anticipazione facoltativa per i servizi di ingegneria e architettura fino al 10% (nei limiti della disponibilità del quadro economico), ma in casi diversi dall'appalto integrato. Pertanto, riguardo alla domanda 1), in caso di appalto integrato l'anticipazione è dovuta anche per la parte relativa alla progettazione esecutiva in quanto assunta dal contraente unico in termini di prestazione "unitaria", rientrante nel medesimo oggetto contrattuale (oggetto) dell'affidamento. Per completezza si rileva che, diversamente, nel caso di affidamento dei soli servizi di progettazione l'obbligo dell'anticipazione non opera, trovando applicazione la disposizione di cui al co 1 bis dell'art. 33 dell'allegato II.14 al Codice come sopra riportato. Riguardo alla domanda 2), conseguentemente non risulta corretto limitare l'anticipazione al 20% dell'importo del contratto di appalto riconducibile alla sola quota di esecuzione lavori, ma occorre considerare, seppur distintamente, anche la progettazione esecutiva (in senso analogo, cfr. parere MIT del 30 gennaio 2025, n. 3200). Analogamente, non può ritenersi corretto attivare il meccanismo di erogazione dell'anticipazione esclusivamente al momento della consegna dei lavori; l'art. 125 co 1 infatti indica espressamente per l'appalto integrato che l'anticipazione è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.